

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°319 del 06/12/2018

OGGETTO

Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gaeta. Esercizio 2018.

*L'anno duemiladiciotto, addì 06 del mese di **dicembre** in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.*

Sono intervenuti:

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Angelo</i>	<i>MAGLIOZZI</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>DE SIMONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Lucia</i>	<i>MALTEMPO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Alessandro</i>	<i>MARTONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Teodolinda</i>	<i>MORINI</i>	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale D.ssa Maria Veronica Gallinaro.

LA GIUNTA

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Alessandro Martone;

P.P.: 25/PSE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n°4/4 al decreto;

Visto l'art. 11-bis del Decreto Legislativo n°118/2011 come modificato con Decreto Legislativo n°126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Significato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°53 del 28/09/2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n°118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n°126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n°4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli Enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2018 (**Allegato "A"**);

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GAETA PER L'ESERCIZIO 2018:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	% Partecipazione
Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino	9,43
Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (Co.I.Fa.L.)	33,33

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI GAETA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**

Partecipazioni societarie		% di partecipazioni	Rilevanza
Organismo partecipato	strumentale Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino	9,43	RILEVANTE
Organismo partecipato	strumentale Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (Co.I.Fa.L.)	33,33	IRRILEVANTE

Verificato, come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2017 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel **perimetro di consolidamento** i seguenti enti:

Partecipazioni societarie
Organismo strumentale partecipato - Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino - 9,43%

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento i seguenti enti:

Partecipazioni societarie
Organismo strumentale partecipato - Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (CO.I.FA.L.) - 33,33%

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n° 4/4) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n° 126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2018 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n° 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Decreto Legislativo n° 118/2011;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Visti:

- il Decreto Legislativo n° 267/2000;
- il Decreto Legislativo n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n° 4 al D.P.C.M.;
2. Di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gaeta e il perimetro e l'ambito di consolidamento;
3. Di individuare, come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Gaeta definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2018, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n° 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n° 126 (**Allegato "A"**);
4. Di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gaeta oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;
Previa separata ed unanime favorevole votazione, palesemente resa per alzata di mano;

DICHIARA

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.SSA MARIA VERONICA GALLINARO

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Gaeta

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- a) obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017. *(Considerata la formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL il Ministero dell'Interno con comunicato del 25/04/2018 ha convenuto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti avevano la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018. Conseguentemente, è diventata facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017).*
- b) predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011);

- c) composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- d) riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- e) predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- f) approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- a) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

- b) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- a) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei

parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GAETA

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di GAETA e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

ENTE	% quota di partecipazione	Attività	Tipologia ente o Società
Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino	9,43	<i>Il consorzio quale ente pubblico economico è costituito per la promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.</i>	<i>Ente Strumentale Partecipato</i>

Breve descrizione dell'attività svolta del Consorzio: Il consorzio quale ente pubblico economico è costituito per la promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Occorre verificare se la partecipazione nel suddetto Consorzio può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo, € 44.396.770
- patrimonio netto, € 36.212.089
- totale dei ricavi caratteristici, € 1.070.905

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Gaeta	115.570.393	39.671.554	28.592.197

Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	38.523.464	13.223.851	9.530.732

Partecipata Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino	44.396.770	36.212.089	1.070.905
---	------------	------------	-----------

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE
-----------------	------------------	------------------	------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Gaeta nel suddetto Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

2. CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE FARMACIE LAZIALI (CO.I.FA.L.)

ENTE	% quota di partecipazione	Attività	Tipologia ente o Società
Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (Co.I.Fa.L.)	33,33	<i>Realizzazione, organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio sanitario con carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze proprie degli enti comunali.</i>	Ente Strumentale Partecipato

Breve descrizione dell'attività svolta del Consorzio: *Realizzazione, organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio sanitario con carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze proprie degli enti comunali.*

Occorre verificare se la partecipazione nel suddetto Consorzio può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo, € 184.073
- patrimonio netto, € 50.167
- totale dei ricavi caratteristici, € 75.968

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Gaeta	115.570.393	39.671.554	28.592.197

Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	38.523.464	13.223.851	9.530.732
--	-------------------	-------------------	------------------

Partecipata Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (Co.I.Fa.L.)	184.073	50.617	75.968
--	---------	--------	--------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Gaeta nel Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (CO.I.FA.L.) non è rilevante, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

3. SOCIETA' ACQUALATINA SPA

Non rientrano nel periodo di consolidamento in base ad indicazioni di cui all'art. 11-quinques del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 le partecipazioni dell'amministrazione pubblica capogruppo in società non interamente a partecipazione pubblica.

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Ente	% Tot Attivo	% Patrimonio Netto	% Tot Ricavi Caratteristici
	al 31/12/2017	al 31/12/2017	al 31/12/2017
Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali	184.073	50.617	75.968
Totale % dei bilanci considerati irrilevanti	184.073	50.617	75.968

Dall'esame del calcolo dell'irrilevanza deriva che:

X *la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, percentuali inferiori al 10% per cui non necessita procedere ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato.*

Il calcolo dell'irrilevanza è stato effettuato rapportando i dati di bilancio al 31/12/2017 di società ed Enti ai dati di bilancio al 31/12/2017 del Comune di Gaeta (Deliberazione C. C. n. 28 del 29/05/2018 di approvazione del Rendiconto Esercizio finanziario 2017) e che si procederà alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza anche alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2018 quando si renderanno disponibili.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che le società le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Gaeta sono:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

- Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino	9,43%
--	-------

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
1	Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali (Co.I.Fa.L.)	Ente Strumentale partecipato	33,33	NO
2	Consorzio Sviluppo Industriale del Sud Pontino	Ente strumentale partecipato	9,43	SI

FONTE DATI

- *Rendiconto del Comune di Gaeta ;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune di Gaeta;*
- *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, e successive modificazioni, del Comune di Gaeta (Deliberazione C.C. n. 53 del 28/09/2017);*
- *Visure delle società partecipate ove necessario.*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **10/05/2019**;
- ▶ Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li **10/05/2019**

il Messo Comunale

f.to (Patrizia Pini)

il Segretario Generale

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

- ▶ perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Antonella Marra)